

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Vitrone Ugo	- Presidente -
Dott. Piccininni Carlo	- Consigliere -
Dott. Di Amato Sergio	- rel. Consigliere -
Dott. Di Virgilio Rosa Maria	- Consigliere -
Dott. De Chiara Carlo	- Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso (OMISSIS) proposto da:

P.N. (OMISSIS), + ALTRI OMESSI elettivamente domiciliati in ROMA, (OMISSIS), presso l'avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall'avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrenti -

contro

CURATORE DEL FALLIMENTO DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA A. T., T.G., P.I., G.D.;

- intimati -

sul ricorso (OMISSIS) proposto da:

T.G. (C.F. (OMISSIS)), P.I. (C.F. (OMISSIS)), G.B. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente domiciliati in ROMA, (OMISSIS), presso l'avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall'avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;

- controricorrenti e ricorrenti incidentali -

contro

FALLIMENTO DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA A. T., B. P., + ALTRI OMESSI ;

- intimati -

avverso la sentenza n. 220/2007 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 08/03/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/03/2014 dal Consigliere Dott. SERGIO DI AMATO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. F. P. che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e incidentale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il fallimento della s.c. a r.l. A. T. (dichiarato con sentenza del 5 maggio 1981) conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Siracusa, gli amministratori ed i sindaci della società, nelle persone di P.N., + ALTRI OMESSI chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patiti dalla società. In particolare, a fondamento della responsabilità, il fallimento deduceva che: a) gli amministratori, nella totale inerzia dei sindaci, avevano continuato a gestire la società, malgrado dal bilancio al 31 dicembre 1979 fosse risultata la perdita dell'intero capitale sociale, con conseguente automatico scioglimento della società e divieto assoluto per gli amministratori di intraprendere nuove operazioni; in tal modo erano state accumulate gravissime perdite che ammontavano, per gli esercizi 1980-1981, a cifre non inferiori a L. 400.000.000=; b) erano stati denunciati dai sindaci ammanchi di cassa e si erano profilati diversi comportamenti illeciti nella gestione e nell'amministrazione della società, che avevano portato, tra l'altro, all'instaurazione di un processo penale per presunti atti di appropriazione indebita commessi dagli amministratori.

Il Tribunale di Siracusa, con sentenza non definitiva del 18 novembre 1994, dichiarava la responsabilità dei convenuti, riservando al prosieguo la determinazione dei danni, e convalidava, nei confronti di tutti i convenuti, ad eccezione di Pa.An., il sequestro conservativo autorizzato dal giudice delegato. Con sentenza definitiva del 30 gennaio 2003, lo stesso Tribunale condannava i convenuti in solido al risarcimento dei danni nella misura di Euro 206.582,80=, oltre rivalutazione ed interessi. In particolare, il Tribunale affermava che dall'istruttoria erano emersi a carico degli amministratori elementi sintomatici della violazione del dovere di diligenza, ivi compresa la loro inerzia malgrado la denuncia degli ammanchi di cassa, mentre i sindaci, inclusi quelli che avevano assunto l'incarico nel mese di giugno 1980 (T., P. e G.), non avevano esercitato i loro poteri, come quello di convocazione dell'assemblea, per impedire la prosecuzione di una condotta gestionale pregiudizievole per la società.

La Corte di appello di Catania, con sentenza dell'8 marzo 2007, confermava la decisione di primo grado, osservando che: 1) il bilancio di esercizio alla data del 31 dicembre 1979 evidenziava una perdita di L. 10.560.211 che superava l'intero capitale sociale; la circostanza esposta nell'atto introduttivo del giudizio non era stata contestata dai convenuti. Si era, pertanto, verificata, ai sensi dell'art. 2539 c.c., una causa di scioglimento della società che avrebbe imposto agli amministratori ed ai sindaci, in caso di inerzia dei primi, l'obbligo di convocare senza indugio l'assemblea per gli opportuni provvedimenti. Gli organi sociali, invece, avevano proseguito nella gestione della società, conducendo la stessa al tracollo che ne aveva determinato il fallimento con un passivo accertato di L. 6.307.068.426=; 2) non si poteva escludere la responsabilità dei sindaci T., P. e G. o affermare una minore incidenza della loro condotta nella produzione del danno per il

fatto che essi avevano assunto la carica nel giugno 1980 ed avevano, con note del 25 febbraio e del 23 marzo 1981, segnalato ammanchi di cassa al presidente del consiglio di amministrazione; la loro responsabilità solidale, infatti, discendeva dal fatto che il danno non si sarebbe verificato se essi avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica. La minore responsabilità doveva, poi, escludersi in considerazione della maggiore entità del danno rispetto a quello di Euro 206.582,80 liquidato dal primo giudice ed accettato dall'attore; 3) era irrilevante il fatto che il Pa. negli anni 1980 e 1981 non ricopriva più la carica di sindaco, considerato che la perdita del capitale sociale si era verificata alla data del 31 dicembre 1979; 4) ricorrevano le condizioni di legge per la convalida del sequestro conservativo concesso dal giudice delegato.

P.N., + ALTRI OMESSI aderiscono con controricorso, proponendo anche ricorso incidentale affidato a tre motivi. Il fallimento della s.c. a r.l. A. T. non ha svolto attività difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorsi devono essere riuniti, come dispone l'art. 335 c.p.c., in quanto proposti avverso la stessa sentenza.

Con il primo motivo i ricorrenti principali deducono la violazione degli artt. 2392 e 2407 c.c. nonché il vizio di motivazione, lamentando che la sentenza impugnata aveva affermato la responsabilità di amministratori e sindaci omettendo di considerare le cause, riferite dalla curatela ed accertate dalla Guardia di Finanza, che avevano inciso nella produzione del dissesto della società.

Il motivo è inammissibile perchè eccentrico rispetto alla ratio decidendi. La sentenza impugnata, infatti, ha posto a fondamento della responsabilità la prosecuzione dell'attività malgrado la perdita del capitale sociale; ne consegue l'irrelevanza delle cause che durante tale illegittima prosecuzione dell'attività sociale hanno inciso sulla produzione del dissesto, che non si sarebbe verificato in caso di cessazione dell'attività.

Con il secondo motivo si deduce la violazione degli artt. 2392 e 2407 c.c. nonché il vizio di motivazione, lamentando che erroneamente la sentenza impugnata aveva identificato il danno nella differenza tra attivo e passivo, senza accertare il nesso eziologico tra il dissesto e le specifiche condotte commissive o omissive poste in essere da amministratori e sindaci.

Il motivo è inammissibile in quanto non coglie la ratio decidendi;

infatti, il danno non è stato identificato nella differenza tra attivo e passivo, ma nelle perdite realizzate negli esercizi 1980 e 1981.

Con il terzo motivo si deduce la violazione dell'art. 2392 c.c. nonché il vizio di motivazione, lamentando che erroneamente la sentenza impugnata aveva fatto discendere la responsabilità degli amministratori dalla perdita di L. 10.560.211 evidenziata dal bilancio al 31 dicembre 1979, senza individuarne le cause e senza considerare le eccezionali condizioni di difficoltà nelle quali la società aveva operato e neppure i vincoli discendenti dalla gestione di un servizio pubblico.

Il motivo è inammissibile in quanto non coglie la ratio decidendi;

la responsabilità degli amministratori non è stata, infatti, affermata per aver causato la perdita dell'esercizio 1979, ma per non averne tratto le conseguenze previste dalla legge.

Con il quarto motivo si deduce la violazione dell'art. 1226 c.c. nonché il vizio di motivazione, lamentando che il danno era stato individuato nelle perdite di esercizio e determinato in L. 400.000.000 senza alcun riscontro probatorio e senza alcuna indicazione dei criteri seguiti per la liquidazione equitativa.

Il motivo è inammissibile in quanto relativo a questione preclusa.

Infatti, già la sentenza di primo grado aveva individuato il danno nella perdita degli esercizi 1980-1981 ed aveva determinato tale perdita in L. 400.000.000 senza che sul punto fossero state formulate censure.

Con il quinto motivo si deduce la violazione degli artt. 146 L. fall.

e art. 671 c.p.c., lamentando che la convalida del sequestro conservativo era stata disposta senza alcuna motivazione sul presupposto del fondato timore di perdere le garanzie del credito.

Il motivo è infondato. La sentenza impugnata non riferisce di alcuna censura relativa alla convalida del sequestro sotto il profilo del periculum in mora, mentre i ricorrenti si limitano a dedurre genericamente (pag. 11 del ricorso) di avere lamentato con l'appello "la inesistenza assoluta del fumus iuris e del periculum in mora" in relazione a quanto emerso nel giudizio. La genericità della doglianza, pertanto, escludeva un obbligo di esame in capo alla Corte di appello.

Con il sesto motivo si deduce la violazione dei principi in tema di responsabilità dei sindaci, lamentando che la stessa era stata affermata senza la prova di fatti specifici di omesso controllo e senza l'individuazione di concreti atti trasgressivi posti in essere dagli amministratori.

Il motivo è infondato. La sentenza impugnata, come riferito in narrativa, ha infatti individuato nella prosecuzione dell'attività, malgrado la perdita dell'intero capitale sociale, la condotta illecita degli amministratori e nella mancata assunzione di iniziative la fonte di responsabilità dei sindaci.

Con il primo motivo i ricorrenti incidentali deducono la violazione dell'art. 112 c.p.c. ed il vizio di motivazione, lamentando che la sentenza impugnata aveva pronunciato condanna solidale per l'intero, malgrado l'attore avesse chiesto l'affermazione della responsabilità in relazione alle singole colpe, tenuto del periodo in cui erano state ricoperte le cariche e malgrado in tal senso avesse disposto anche la sentenza non definitiva di primo grado.

Il motivo è infondato. La domanda dell'attore e la sentenza non definitiva di primo grado, pur ipotizzando in astratto una possibile differenziazione delle responsabilità non escludevano affatto che il danno in concreto accertato fosse riconducibile ad una responsabilità di tutti i convenuti nè tanto meno che una simile solidarietà potesse affermarsi rispetto ad una porzione del danno.

Ne consegue l'inconfigurabilità della dedotta violazione dell'art. 112 c.p.c. considerato che la Corte di appello ha determinato il danno in misura pari alle perdite degli esercizi 1980 e 1981 escludendo espressamente, per l'acquiescenza dell'attore, la considerazione di ulteriori danni da essa ritenuti sussistenti.

Con il secondo motivo si deduce la violazione degli artt. 1218 ss., 1223 ss., 2403, 2407 e 2697 c.c. nonché il vizio di motivazione, lamentando che la responsabilità dei sindaci nominati nel maggio 1980, per non avere assunto le iniziative consequenziali alla perdita iscritta al bilancio chiuso il 31 dicembre 1979, era stata affermata senza l'indicazione della relativa data di approvazione e della data in cui il risultato di bilancio sarebbe stato comunicato dai precedenti amministratori e sindaci ad essi controricorrenti, che soltanto nel gennaio 1981 avevano potuto verificare un ammanco di cassa.

Il motivo è infondato. La responsabilità dei sindaci discende dalla violazione degli obblighi di controllo e vigilanza configurabili anche in relazione alle iniziative da assumere rispetto ad un bilancio sebbene, in ipotesi, approvato prima della loro nomina e ad essi non comunicato.

Con il terzo motivo si deduce la violazione degli artt. 1223 ss., 1226 e 2697 c.c. nonché il vizio di motivazione, lamentando che il danno era stato determinato equitativamente in L. 400.000.000= senza indicare i criteri della liquidazione e dando per scontato che il danno era di importo maggiore e veniva contenuto in quella misura per l'accettazione dell'attore; la maggiore entità del danno era, tuttavia, affermata sulla base dell'erronea tesi secondo cui il danno sarebbe identificabile nella differenza tra attivo e passivo. Con lo stesso motivo si lamenta che la quantificazione del danno era stata fatta in assenza di qualsiasi documentazione.

Il motivo è infondato. La Corte di appello, come riferito in narrativa, non ha affatto affermato che il danno risarcibile andava individuato nella differenza tra l'attivo ed il passivo, ma ha semplicemente affermato che l'ammontare del danno, considerata la differenza tra la perdita di bilancio di appena L. 10.560.211 al 31 dicembre 1979 ed il passivo miliardario accertato in sede fallimentare, era certamente superiore rispetto alla perdita registrata negli esercizi 1980 e 1981. Quanto, infine, all'ammontare di detta perdita, la censura è inammissibile per le ragioni indicate nell'esame del quarto motivo del ricorso principale.

P.Q.M.

riunisce i ricorsi e li rigetta.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 14 marzo 2014.

Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2014.